

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI

(Comma 639 Art. 1 della Legge 147/2013)

(Approvato con Delibera CC n.12 del 21/06/2021)

(Modificato con Delibera CC 13 del 28/04/2023)

(Modificato con Delibera CC 23 del 31/07/2024)

(Modificato con Delibera CC 16 del 29/04/2026)

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 3
Art. 3 Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	pag. 5
Art. 4 Presupposto	pag. 8
Art. 5 Soggetto passivo	pag. 8
Art. 6 Superficie imponibile	pag. 8
Art. 7 Esclusioni	pag. 9
Art. 8 Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 10
Art. 9 Copertura dei costi del servizio rifiuti	pag. 11
Art. 10 Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio	pag. 13
Art. 11 Riduzione per fuori zona	pag. 13
Art. 12 Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari	pag. 13
Art. 13 Bonus sociale per i rifiuti	pag. 14
Art. 14 TARI giornaliera	pag. 15
Art. 15 Applicazione del tributo provinciale	pag. 15
Art. 16 Determinazione della TARI con metodo normalizzato	pag. 15
Art. 17 Articolazione della TARI	pag. 15
Art. 18 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	pag. 16
Art. 19 Calcolo della TARI variabile per le pertinenze in genere	pag. 17
Art. 20 Calcolo della TARI per le utenze non domestiche	pag. 17
Art. 21 Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità	pag. 18
Art. 22 Dichiarazione	pag. 18
Art. 23 Versamenti e gestione	pag. 19
Art. 24 Rimborsi	pag. 20
Art. 25 Norma di Rinvio	pag. 21
Art. 26 Entrata in vigore	pag. 21
TABELLA A	pag. 22
TABELLA B	pag. 24

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Pozzolengo della tassa sui rifiuti, d'ora in poi denominata TARI istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti e, per quanto di specifico interesse, le norme protempore vigenti in tema di Regolazione emanate dall'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (in prosieguo, ove citata, ARERA).

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle Leggi Regionali, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D.lgs. n.152/2006 (elenchi riportati in calce al presente articolo);
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

5. Non sono considerati rifiuti urbani (ex speciali) i rifiuti che si formano nelle aree produttive vere e proprie di attività industriali con capannoni di produzione. Le superfici destinati a “magazzini per materie prime e stoccaggio” rientrano nell’ assoggettamento del tributo, posto che ivi si realizza la produzione di rifiuti considerati urbani, alla luce delle modifiche apportate allo articolo 183 del decreto legislativo 152 del 2006 dal decreto legislativo n. 116 del 2020, come recentemente affermato dalla Cassazione con sentenza n. 1697 del 2022. Per tali attività sono normalmente assoggettati, oltre che i magazzini ed i depositi, sia per la quota fissa che per quella variabile i locali diversi da quelli sopra indicati, quali gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, che vanno assoggettati nella categoria specifica di utilizzo o in quella prevalente, fatta salva la riduzione proporzionale della sola quota variabile rapportata alle quantità documentate di rifiuti urbani (ex speciali) avviati al riciclo. Ne consegue che per l'altra tipologia di superfici che producono, invece, rifiuti, per natura e tipologia, oggettivamente analoghi ai “rifiuti urbani”, quali sono gli spazi destinati a “MENSE, UFFICI, SERVIZI E LOCALI AD ESSI FUNZIONALMENTE FUNZIONALI”, dedicati allo svolgimento di attività “non industriali”, questi rientrano a pieno titolo nella nozione e categoria dei “rifiuti urbani”, per omogeneità sostanziale, con conseguente applicazione del correlato regime giuridico ed economico. Per tali spazi l’imprenditore, anche qualora decida di fruire della possibilità di uscita dal servizio pubblico, non può sottrarsi al pagamento della “quota fissa”.

6. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

7. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca in quanto prodotti in azienda. Di contro sono considerati urbani i rifiuti prodotti dagli agriturismi, dalle cantine vitivinicole, dai caseifici in quanto costituiti essenzialmente da vetro, plastica, carta e cartone, rifiuti organici e rifiuti urbani indifferenziati e quelli prodotti in forma ambulante dagli agricoltori medesimi quando lo svolgimento dell’attività è comune a quello di altri tipi di attività, posto che diversamente sarebbe distolto il principio di libera concorrenza;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

DUSTRIA

Allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Allegato L-quinquies

- Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- Cinematografi e teatri.
- Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- Stabilimenti balneari.
- Esposizioni, autosaloni.
- Alberghi con ristorante.
- Alberghi senza ristorante.
- Case di cura e riposo.
- Ospedali.
- Uffici, agenzie, studi professionali.
- Banche ed istituti di credito.
- Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- Banchi di mercato beni durevoli.
- Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- Attività artigianali di produzione beni specifici.
- Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- Mense, birrerie, hamburgerie.
- Bar, caffè, pasticceria.
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- Plurilicenze alimentari e/o miste.
- Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- Ipermercati di generi misti.
- Banchi di mercato generi alimentari.
- Discoteche, night club.

Art. 3 Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani così come definiti al comma 4 dell'art. 2 del presente regolamento previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune o al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione (comunicazione) di opzione per il servizio privato entro la data del 30 giugno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Per le sole nuove utenze non domestiche soggetti passivi a partire dal 1 giugno 2021 la comunicazione deve essere presentata unitamente ai documenti previsti dal regolamento entro il 30.11.2021 affinché la scelta per il servizio privato abbia effetto dal 01.01.2022.

La comunicazione va inoltrata con le stesse forme e modalità previste per la dichiarazione dall'art.21 del presente regolamento. La stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato (codici EER), redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
- b) copia del contratto con l'operatore privato (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti);
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

4. Entro il 20 febbraio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio il quantitativo dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita

dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

7. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 21 del presente regolamento. E' diritto della utenza non domestica poter variare anche ogni anno il proprio operatore privato purché l'affidamento al privato sia senza soluzione di continuità per almeno 5 anni e non che l'affidamento debba essere per tutto il quinquennio al medesimo soggetto privato. Qualora il contratto presentato per l'affido al privato non sia per un periodo quinquennale dovrà essere presentato un rinnovo ovvero un altro affidamento almeno 60 giorni prima della scadenza del precedente affidamento.

8. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di scelta di cui al comma precedente e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza.

9. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 2 nel termine indicato l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico; l'obbligo della comunicazione vale solo per chi opta per il servizio privato, rammentando il vincolo quinquennale (salvo rientro richiesto) mentre chi non comunica nulla rimane vincolato al conferimento al servizio pubblico sino a quando non manifesterà la propria volontà di avvalersi del servizio privato, nel rispetto dei termini previsti dalla legge o dal presente regolamento.

10. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e il Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

11. La comunicazione di esonero del servizio pubblico presentata entro la data del 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento produce l'effetto della non debenza della parte variabile del prelievo dalla data in cui risulta comprovato il conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio privato e comunque non prima del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

12. Se la comunicazione di esonero è presentata oltre la data del 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento, termine da considerarsi perentorio, la stessa deve ritenersi inefficace e la relativa utenza continuerà ad essere assoggettata a Tari; la comunicazione dovrà nuovamente essere presentata entro il termine fissato per l'anno successivo.

13. In ogni caso la comunicazione di esonero non produce effetti se dalla documentazione alla stessa allegata non si evince con certezza la data dell'avvio del conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio privato per il loro recupero.

14. La comunicazione incompleta non produce effetti ma il Comune ha l'obbligo di informare il titolare dell'utenza indicando le mancanze riscontrate entro gg. 30 dalla ricezione dell'istanza. Nella predetta informativa si rappresenterà che solo dai 30 gg. successivi a quelli dell'avvenuta regolarizzazione la

comunicazione di opzione produrrà gli effetti di cui al presente articolo. Per il solo anno 2021 è stabilito il termine del 30 settembre per la presentazione della documentazione prevista al comma 3 del presente articolo per tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione entro il 31 maggio ed eventualmente è previsto il medesimo termine per la relativa regolarizzazione se mancante delle indicazioni previste al comma 2, in difetto di adempimento la comunicazione è da considerarsi inefficace a tutti gli effetti.

Art. 4 Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 5 Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle

stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable.

5. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del decreto legislativo 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi possono esercitare l'opzione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

6. Non sono considerati rifiuti urbani (ex speciali) i rifiuti che si formano nelle aree produttive vere e proprie di attività industriali con capannoni di produzione (Cat. 20 – Cat 14 per Comuni con meno di 5000 abitanti Allegato 1 DPR 158/99). Per tali attività sono invece normalmente assoggettati sia per la quota fissa che per quella variabile i depositi e i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, come pure gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, che vanno assoggettati nella categoria specifica di utilizzo o in quella prevalente, fatta salva la riduzione proporzionale della sola quota variabile rapportata alle quantità documentate di rifiuti urbani (ex speciali) avviati al riciclo.

Art. 7 Esclusioni

1 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune individua categorie di attività produttive dei rifiuti sopra indicati alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta. Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili a partire dall'anno di presentazione della documentazione di cui al successivo comma 4.

2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Qualora i locali ed aree scoperte di cui al precedente comma 2 siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti urbani e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfetarie di cui alla "TABELLA B" del presente Regolamento.

4. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di maggio, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
- superfici di locali ed aree;
- comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

5. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno, non allacciate ad utenze di fornitura (gas, energia elettrica, acqua) e dichiarate inagibili dal Tecnico Comunale (tutte e tre le predette condizioni debbono essere rispettate e debbono riferirsi ad unità abitative singole non ricomprese in palazzine o condomini da riferirsi alla medesima proprietà e le cui restanti unità risultano abitate od occupate con mobili, allacciate ad utenze ed agibili);
- c) gli immobili utilizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale
- d) cabine elettriche, cabine di pompaggio.

Art. 8 Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35, comma 3.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

5. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dalle tabelle 3 e 4 allegate al predetto decreto. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivi l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

6. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione dei Piani Finanziari, delle Tariffe e dei Regolamenti; solo in caso di proroga dell'approvazione del bilancio di previsione oltre il termine di cui al periodo precedente, i termini di approvazione dei Piani Finanziari, delle Tariffe e dei Regolamenti coincidono con quelli di approvazione del Bilancio di Previsione. Ai sensi del comma 5-quinquies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Ai sensi dell'art. 43 comma 11 del D.L. 50/2022, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art.9 Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti urbani (ex speciali) al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. I suddetti Costi da coprire interamente sono identificati e quantificati ai sensi del Metodo Tariffario Rifiuti pro-tempore vigente ex Delibere Tariffarie ARERA.

2. Nella determinazione dei costi di cui al comma precedente, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3.. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Formano la parte fissa la somma di questi costi:

- a) spazzamento stradale;
- b) costi di accertamento e di riscossione del corrispettivo;
- c) costi generali di gestione del servizio;
- d) costi comuni diversi;
- e) gli altri costi;
- f) costi d'uso del capitale.

5. Formano la parte variabile la somma dei seguenti costi:

- a) Costi di raccolta e di trasporto;
- b) Costi di trattamento e di smaltimento;
- c) Costi della costa differenziata;
- d) Costi di trattamento e di riciclo, al netto dei proventi derivanti dalla vendita.

6. Il gestore del servizio deve inserire tali voci nella proposta di piano finanziario, alla quale il Comune aggiungerà i costi direttamente imputabili al Comune.

7. La ripartizione dei costi fra le due categorie di utenza deve essere effettuata proporzionalmente sulla base delle rispettive superfici.

8. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

9. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, in conformità alle delibere in materia emanate dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). Il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario per la parte di sua competenza e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. Il piano economico finanziario è soggetto a validazione da parte dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e trasmette il piano economico finanziario all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) per l'approvazione. Il Piano Economico e Finanziario, in conformità alle Delibere ARERA, ha durata pluriennale secondo periodi denominati "Regolatori". In presenza di eventi eccezionali, è possibile procedere alla Revisione infraperiodo secondo quanto previsto dalle relative Delibere dell'Ente di Regolazione.

Art. 10 Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 11 Riduzione per fuori zona

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dello insediamento sino al più vicino punto di raccolta.

Art. 12 Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata operata dalle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, da calcolarsi sulla base di delibera della Giunta comunale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del comune e nel piano finanziario. Alle utenze domestiche e non domestiche che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità per i rifiuti organici prodotti dalle medesime, ai fini del successivo utilizzo del compost prodotto, è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani pari al 10%. Il compostaggio può essere effettuato solo su area aperta adiacente all'abitazione, con esclusione di balconi, terrazze, all'interno di garage o su posti auto in spazi condominiali. Deve essere svolto in modo decoroso ed evitando esalazioni moleste o la proliferazione di animali nocivi o indesiderati. La riduzione è subordinata: a) alla presentazione di apposita dichiarazione, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in maniera continuativa nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore o documentazione fotografica del contenitore posseduto; b) all'impegno ad effettuare correttamente il compostaggio e a non conferire rifiuti organici al sistema di raccolta; c) alla restituzione del bidone previsto per il rifiuto organico d) all'accettazione delle visite di controllo da parte di incaricato del comune.

Emergendo irregolarità, l'utente decade dall'agevolazione e ne è recuperato l'importo complessivo già fruito sino al quinquennio precedente, tramite accertamento per infedele dichiarazione, con interessi e sanzioni

2. La TARI è ridotta del 30 per cento per:

a) abitazioni con occupanti singoli residenti (condizione esclusivamente desumibile dalla situazione di famiglia anagrafica DPR 223/89);

b) locali di residenza condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte disabili o invalidi in misura superiore al 67% non ricoverati in istituti.

3 E' prevista la riduzione di 1/3 per pensionati che risiedono all'estero se titolari di pensione in convenzione con l'Italia, purché l'immobile non sia locato o concesso in comodato.

4. Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.

5. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio del Comune.

Art. 13 Bonus sociale per i rifiuti

1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.

2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.

3. La componente UR3 Bonus sociale Rifiuti è stata introdotta dal DPCM 21.01.2025 n. 24, che ha individuato i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani i quali si trovino in condizioni economico-sociali disagiate, di seguito denominato «bonus sociale per i rifiuti», ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

4. Il bonus sociale per i rifiuti è riconosciuto agli utenti domestici, nuclei familiari, in condizioni di effettivo e documentato disagio economico, con riferimento ad una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare.

5. L'agevolazione bonus sociale TARI consiste in una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta.

6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione di cui al presente comma, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente istituisce e aggiorna con propri provvedimenti, una apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il bonus sociale per i rifiuti, in conformità con quanto avviene per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, è riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, che soddisfa i seguenti requisiti:

- DSU aventi nuclei con $ISEE \leq 9.796$;
- DSU aventi nuclei con $9.796 < ISEE \leq 20.000$ con 4 (o più) figli a carico.

Lo stato di disagio economico è attestato dall'INPS sulla base della DSU presentata da un componente del nucleo familiare in stato di disagio ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, secondo quanto previsto dalla normativa in materia. Ogni nucleo familiare ISEE e ciascuno dei suoi componenti può beneficiare di un solo bonus sociale rifiuti per ogni anno di competenza della DSU, per la medesima utenza individuata ai sensi dell'art. 6 del TUBR.

8. In applicazione dell'art.9 del Testo Unico Bonus Rifiuti (TUBR), ai fini dell'applicazione del Bonus, l'agevolazione spettante nell'anno successivo all'emissione del ruolo per ogni utenza domestica agevolabile (anno $a+1$) si applica con una riduzione pari al 25% della TARI/Tariffa corrispettiva dovuta nell'anno di emissione (anno a).

I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAt e procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno dell'anno successivo all'emissione del ruolo alternativamente:

- tramite rimessa diretta, con modalità che garantiscano la tracciabilità dell'erogazione e l'individuazione del beneficiario della stessa;
- a titolo di compensazione nella prima rata di scadenza del ruolo in caso di regolarità dei pagamenti, se esso viene elaborato in data antecedente al 30 giugno; in caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile.

Nei casi rilevati di irregolarità dei pagamenti del beneficiario del bonus (il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione), il bonus non potrà essere riconosciuto ma si procederà ai sensi dell'art. 10 del TUBR come segue:

- invio e notifica del sollecito di pagamento nel primo semestre dell'anno, vincolante ai fini del riconoscimento del bonus, con precisazione che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo, senza che sia pervenuto il pagamento;
- l'importo dovrà essere scomputato dall'importo dovuto, qualora successivamente l'utente proceda alla regolarizzazione dei pagamenti.

Per quanto non regolamentato al presente comma, si rinvia alla disciplina TUBR.

Art. 14 TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (ex assimilati) prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.

3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 15 Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

Art. 16 Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 17 Articolazione della TARI

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3. La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Art. 18 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato, salvo prova contraria posta a carico dell'utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione, : n. 1 componenti sino a 30 mq.; n.2 componenti da 31 a 50 mq.; n. 3 componenti da 51 a 70 mq.; n. 4 componenti da 71 a 90 mq.; n. 5 componenti da 91 a 120 mq.; n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg. prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivi l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Art. 19 Calcolo della TARI variabile per le pertinenze in genere

1. la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa
2. la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Pertanto, con riguardo alle pertinenze dell'abitazione, la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.

Nel caso di detentori di solo pertinenze, quali box, garage e simili la parte variabile è calcolata considerandola utenza domestica composta da un solo componente.

Art. 20 Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

1. Sono da assoggettare al presente tributo le parti dello insediamento ove si producono rifiuti urbani, come specificato nello Allegato L -quater-Elenco dei rifiuti di cui allo articolo 183, comma 1, lettera b-ter). Punto 2 del decreto legislativo 152 del 2006, ed in particolare gli imballaggi di qualsiasi natura, nonché i rifiuti ingombranti, con conseguente assoggettamento dei depositi e dei magazzini di materie prime e di merci anche se funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, purché non contaminati da sostanze nocive che determinino il divieto di conferimento al servizio pubblico.

2. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla TABELLA A allegata al presente regolamento. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.

3. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.

4. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

5. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Art. 21 Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alle tabelle allegate al presente provvedimento, conformi a quanto previsto dalle tabelle allegate al DPR 158/ 99, applicando i coefficienti minimi ivi previsti.

2. Nel caso di attività non comprese nelle categorie annoverate in tale decreto si procede per analogia alla attribuzione della categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla tipologia di rifiuti prodotti. A tal fine l'Ufficio ne dà comunicazione alla Giunta.

3. Per l'attribuzione della categoria o delle categorie si fa riferimento all'uso effettuato in concreto in ragione dei rifiuti prodotti.

Art. 22 Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività per le utenze non domestiche e dall'occupante per le utenze domestiche e devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO per le utenze non domestiche, gli identificativi catastali, il titolo di possesso. La dichiarazione deve essere redatta su appositi modelli predisposti dal Comune contenenti i sopraesposti dati minimi necessari e va presentata entro il termine di 30 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile e ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; in tal caso, la nuova dichiarazione va presentata entro i termini sopra indicati. In caso di consegna allo sportello comunale del Modulo di attivazione, disattivazione o variazione di cui al presente articolo, lo sportello ne consegnerà copia con timbro e firma di avvenuta ricezione della dichiarazione, fatta salva la possibilità di verifica dei dati comunicati. In caso di trasmissione del Modulo di attivazione, disattivazione o variazione attraverso altri mezzi (posta, PEC,

sportello on line o altro), il Comune entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione darà conferma di avvenuta attivazione, disattivazione o variazione. Le richieste di attivazione producono i loro effetti dalla data di inizio possesso o di detenzione come indicato nella richiesta dell'Utente. In caso di cessazione, l'utente deve produrre la relativa dichiarazione entro 30 giorni solari dall'evento. Solo in tal caso la decorrenza della cessazione è quella dichiarata. In caso contrario la decorrenza è quella in cui è stata prodotta la dichiarazione. In occasione della presentazione della dichiarazione di attivazione, sarà consegnato (se il modello di raccolta dei rifiuti lo prevede) il kit iniziale delle attrezzature di raccolta dei rifiuti: a) in caso la dichiarazione venga presentata allo sportello, l'Ufficio Tributi o l'Ufficio Edilizia Privata potranno consegnare immediatamente il kit all'Utente ovvero comunicare la data di consegna che dovrà essere entro i successivi 5 giorni lavorativi; b) in caso la dichiarazione venga presentata attraverso altri metodi, l'Ufficio comunicherà la data di consegna del kit che dovrà essere entro i successivi 5 giorni lavorativi; c) in caso l'utente non sia in grado di rispettare la data di consegna prefissata dall'Ufficio del Comune, sarà concordata una nuova data.

3. L'obbligo di dichiarazione sussiste per le nuove utenze e anche nei casi in cui sussistano variazioni che incidono su corrispettivo dovuto o quando l'utente ritenga di essere escluso totalmente o parzialmente dalla presente tariffa, fermo restando che il presupposto impositivo è costituito dalla idoneità delle superfici detenute a produrre rifiuti, dovendo con la dichiarazione l'utente indicare i motivi dell'inidoneità delle superfici a produrre rifiuti e non il non uso dei medesimi.

4. La chiusura di attività soggetto o meno ad autorizzazione determina la completa esclusione dello assoggettamento solo quando non sussistono allacci alle fonti di erogazione e nel contempo le superfici siano sprovviste di mobili o arredi, posto che in presenza di questi ultimi la categoria di assoggettamento diverrebbe quella di deposito.

Art. 23 Versamenti e gestione

1. Il versamento delle rate TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno deve essere effettuata sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. Di contro il versamento o il saldo la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno deve essere effettuata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo del corrispettivo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito ministeriale entro il termine del 28 ottobre, si applicano le tariffe dell'anno precedente. Il pagamento della TARI è effettuato di regola in due rate, la prima scadente al 16 novembre sulla base delle tariffe dell'anno in corso e la seconda il 16 febbraio dell'anno successivo a saldo sulla base delle tariffe dell'anno di emissione della pretesa, con modalità di pagamento PagoPA, F24 o (su richiesta e solamente dall'estero) con bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 novembre di ciascun anno."; La Giunta può disporre un numero maggiore di rate. L'Ente è tenuto ad inviare almeno una volta all'anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti previsti dalla normativa di Regolazione in materia protempore vigenti, fatta salva la maggiore frequenza di invio, comunque non superiore al bimestre. In presenza di una frequenza di riscossione annuale, l'Ente è tenuto a garantire all'utente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale. È in ogni caso consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Qualora il numero delle rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto nel periodo precedente, il pagamento delle singole rate saranno fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento.

2. E' possibile richiedere una ulteriore rateazione del pagamento di ciascuna delle rate di cui al precedente comma 1 in caso: a) l'utente dichiara mediante autocertificazione ai sensi del DPR 441/00 di essere beneficiario del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori Elettrico, Gas o Idrico; b) l'Utente si trovi in condizioni economiche disagiate, nei termini e con i criteri definiti dall'Ente Locale; c) l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni. L'Utente che ritiene di averne diritto deve presentare apposita richiesta entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione. Nel caso sussistano i termini di cui al presente comma, al documento di riscossione saranno allegati i bollettini di pagamento (F24, pagoPA, ecc.) che consentono il pagamento rateale. Nelle previsioni di cui al presente comma, l'importo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore a € 100,00 (euro cento). L'Ente può comunque valutare l'applicazione di condizioni di rateazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate ai sensi del presente comma possono essere maggiorate degli interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e dagli interessi legali previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato. Gli interessi di dilazione non saranno applicati nel caso in cui la soglia di cui al comma presente comma lettera c) sia superata a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione dei documenti di riscossione da parte dell'Ente Locale.

3. Il comune può in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.

Art. 24 Rimborsi

1. L'Utente, a seguito della verifica degli importi addebitati con il Documento di Riscossione, può richiederne la rettifica attraverso apposita richiesta che deve essere recapitata al Comune con apposito modulo messo a disposizione dell'Utente. Il modulo può essere presentato allo sportello, a mezzo PEC o email, per Posta o altro strumento informatico allo scopo predisposto; lo sportello darà risposta motivata entro 60 giorni lavorativi. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'Utente, l'Ufficio procede alla liquidazione dell'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'Utente. In caso l'utente abbia già pagato il Documento di Riscossione oggetto di ricalcolo il rimborso avverrà attraverso: a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile; b) rimessa diretta (con Bonifico Bancario) nel caso l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione ovvero nel caso in cui la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta di rispettare il termine di 120 giorni lavorativi intercorrenti tra la data di ricevimento della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente e la data di accredito della somma erroneamente addebitata. In deroga a quanto sopra previsto alla presente lettera b), resta salva la facoltà per il Comune di non procedere all'accredito nel caso in cui l'importo da accreditare sia inferiore a € 50,00 (euro cinquanta). In tal caso sarà comunque detratto in uno o più documenti di riscossione successivi. c) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Art. 25 Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

Art. 26 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.

TABELLA A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaio	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	

25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

TABELLA B

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata promiscuità di produzione rifiuti)	10
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di Produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e Similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie, stoccaggio metalli e materiali ferrosi	40
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80